



COMUNICATO UFFICIALE N.110/C
DEL 16 NOVEMBRE 2005

110/329

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo e dall'avv. Michele Palmieri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione dell'11 Novembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

SERIE "C/1"

RECLAMO SOCIETA' NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FEDERICO ZACCANTI (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA NOVARA-PAVIA DEL 23 OTTOBRE 2005).

Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Federico Zaccanti la squalifica per tre giornate di gara, con l'imputazione di avere - nel corso della gara disputatasi il 23/10/2005 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Pavia - "mentre l'azione si svolgeva in altra parte del campo colpiva con intenzioni lesive un avversario con un violento calcio alle gambe", la società Novara Calcio S.p.a. afferma di ritenere troppo punitivo il provvedimento impugnato, atteso che l'atto compiuto dal proprio tesserato "pur riprovevole e doverosamente sanzionabile" è stato peraltro commesso per reazione ad un "pestone" volontariamente infertogli.

La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ritiene di non potere accogliere il gravame.

A tale determinazione la Commissione è pervenuta essendo dell'avviso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla reclamante, il comportamento tenuto nella dedotta circostanza dal Zaccanti nei confronti di un avversario, quale risulta dalla puntuale descrizione dei fatti resa dall'arbitro nel referto di referto di gara, sia stato dal Primo Giudice correttamente apprezzato anche in punto di adeguatezza della sanzione, né potendo assumere valenza di

110/330

circostanza atta ad attenuare la responsabilità dell'incolpato l'aver questi eventualmente agito in reazione ad un torto subito.

Di guisa che l'impugnato provvedimento merita integrale conferma, risultando immune da vizi logici di sorta.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a.-.

La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FILIPPO PORCARI (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA NOVARA-PAVIA DEL 23 OTTOBRE 2005).

La società Novara Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Filippo Porcari la squalifica per due giornate di gara per avere colpito, a gioco fermo, un avversario all'avambraccio nell'intento di togliergli il pallone, nel corso della gara Novara - Pavia del 23/10/2005.

La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta - ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente ne chiede la riduzione.

A sostegno di tale richiesta la reclamante adduce che il gesto sanzionato era privo di violenza e che avrebbe colpito solo di striscio l'avversario.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, rileva che, nel riferire in merito all'episodio, l'arbitro non ha evidenziato alcuna particolare violenza nel comportamento del calciatore Porcari e nemmeno ha parlato di danno fisico all'avversario.

Quanto sopra fa indubbiamente intendere che la condotta posta in essere dall'incolpato, seppure deprecabile, non ha tuttavia assunto la connotazione di atto violento.

Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all'art.14 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che la sanzione irrogata non sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell'infrazione commessa la squalifica del calciatore per una gara effettiva.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Filippo Porcari ad una gara effettiva.

La tassa non va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.71/C DELL' 11/10/2005 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 9 OTTOBRE 2005).

La società Salernitana Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Genoa del 9/10/2005, ha

irrogato la sanzione dell'ammenda di 3.000,00 euro per esposizione di striscioni offensivi e lancio di petardi e bottigliette di plastica in campo.

La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione del fatto che sul terreno di gioco sarebbe stata lanciata una sola bottiglietta mezza piena, i petardi ed i fumogeni non avrebbero causato conseguenza alcuna a persone o cose che gli striscioni non sarebbero offensivi.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia assolutamente proporzionata ed equa in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, leggendosi in particolare nel rapporto del commissario di campo di lancio dagli spalti di bottiglie di acqua di non piccole dimensioni (mezzo litro), una delle quali è giunta fino al centro dell'area di rigore ove si trovava il portiere della squadra avversaria; a tanto si aggiunga che gli striscioni riportanti la scritta: "Genoa Napoli fogne d'Italia", e quello "Napoli+Genoa= m...a" esposti durante la gara, hanno un indubbio contenuto offensivo, che travalica il limite del normale "sfottò" sportivo e che, come tale, non è tollerabile sui campi di gioco.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.

La tassa va addebitata.

S E R I E "C/2"

RECLAMO SOCIETA' S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.000,00 EURO E SQUALIFICHE FINO AL 15/12/2005 DIRIGENTE ANTONIO FARIELLO E MASSAGGIATORE MICHELE CASO (C.U. N.85/C DEL 25/10/2005 GARA FORLI'-CAVESE DEL 23 OTTOBRE 2005).

La società S.S. Cavese 1919 S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Forlì del 23/10/2005, le ha irrogato la sanzione dell'ammenda di 1.000,00 euro per indebita presenza, durante la gara, di due persone non autorizzate; al termine della gara un addetto della reclamante avrebbe offeso l'arbitro, introducendosi addirittura nello spogliatoio del direttore di gara.

Impugna altresì le decisioni con cui il Giudice Sportivo, sempre in relazione alla stessa gara, ha squalificato, sino a tutto il 15/12/2005, Michele Caso, (espulso per aver afferrato per i capelli un giocatore avversario, minacciandolo ripetutamente, dopo aver lasciato la panchina) e Antonio Fariello (dirigente della squadra che, al termine della gara, avrebbe platealmente insultato l'arbitro, minacciandolo pesantemente).

La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti,

a) in ordine alla ammenda di 1.000,00 euro, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia assolutamente proporzionata ed equa in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, leggendosi nel rapporto arbitrale che “a fine gara davanti al mio spogliatoio c’era una persona non identificata vestita con la divisa della Cavese”, che lo insultava pesantemente e che entrava addirittura nel suo spogliatoio.

Orbene il contenuto delle invettive è indubbiamente altamente offensivo e travalica indubitabilmente la soglia di tollerabilità; come tale merita di essere sanzionato nei termini in cui ha già provveduto il Giudice Sportivo;

b) in ordine alla sanzione irrogata a carico di Michele Caso, il referto arbitrale recita testualmente che l’incolpato: “si avvicinava con fare minaccioso verso un giocatore locale, lo prendeva con violenza per i capelli e lo insultava” pesantemente, minacciandolo anche di morte.

Pertanto la ricostruzione della vicenda effettuata da parte reclamante, che afferma che il Caso si sarebbe alzato per fornire borracce d’acqua ai tesserati, non appare credibile, dovendosi dare giustamente piena valenza probatoria al referto arbitrale, che risulta del resto assai preciso e circostanziato. Conseguentemente appare corretta la misura sanzionatoria irrogata dal Giudice Sportivo;

c) in ordine alla sanzione irrogata a carico di Antonio Fariello, il referto arbitrale parla espressamente di minacce di morte e di gravi insulti a carico del direttore di gara, proferiti dal Fariello.

Anche in questo caso la ricostruzione della vicenda effettuata da parte reclamante, che afferma e sostiene che l’arbitro, a causa di un capannello di giocatori, non avrebbe potuto individuare il soggetto che lo aveva insultato e minacciato, non appare credibile, dovendosi dare giustamente piena valenza probatoria al referto arbitrale, che risulta del resto assai preciso e circostanziato. Conseguentemente appare corretta la misura sanzionatoria irrogata dal Giudice Sportivo.

Si noti, infine, che le condotte comportamentali poste in essere dal Caso e dal Fariello devono essere ritenute ancora più gravi proprio perché attuate da dirigenti ed accompagnatori della società, quindi da soggetti che dovrebbero fungere da esempio e tenere un comportamento sportivamente irreprensibile.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.

La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SALVATORE GALIZIA (C.U. N.93/C DEL 2/11/2005 GARA NOCERINA-REAL MARCIANISE DEL 31 OTTOBRE 2005).

Con rituale reclamo la società Real Marcianise ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Salvatore Galizia la squalifica per tre giornate di gara, perché dopo la conclusione della gara Nocerina – Real Marcianise del 31 ottobre 2005 colpiva con una testata al volto un avversario.

110/333

La società si duole dell'entità della sanzione inflitta, da ritenersi – a suo dire – sperequata rispetto all'addebito contestato dal Primo Giudice, e conseguentemente ne chiede la riduzione a due sole giornate. A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente richiesta la reclamante invoca quanto dall'arbitro precisato nel referto di gara sulla reale portata dell'episodio e richiami di giurisprudenza su fatti analoghi.

Osserva la Commissione che la ricostruzione dell'episodio fatta dalla reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, atteso che nel riferire in merito l'arbitro ha precisato che la testata al volto non procurò danno fisico al destinatario del gesto; tuttavia, le concrete circostanze di fatto depongono per la commissione di un atto intenzionale, idoneo a causare danni fisici all'avversario e del tutto gratuito rispetto all'economia del gioco, ormai concluso su disposizione del direttore di gara.

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 2-*bis*, lett. *b*), è congrua la sanzione quantificata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società Real Marcianise Calcio S.p.a.-.

La tassa va addebitata.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Daniele Propato

""

Publicato in Firenze il 16 Novembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli